



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 30 del 23 Settembre 2022

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Si rimette in allegato Comunicato Ufficiale n.64/AA relativo al provvedimento della Procura Federale di cui al procedimento n.711 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Francesco Sestito e della Società A.S.D. Cutro.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 23 settembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

ed in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di:

Gerardo Sollazzo, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Giovanni Giglio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Salvatore Grosso, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Iaccino Mario Karol, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

per rispondere:

- **Gerardo Sollazzo, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano:**

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. New Team San Marco Argentano, consentito e, comunque, non impedito che il calciatore sig. Giovanni Giglio giocasse nelle fila della squadra schierata dalla società dallo stesso rappresentata in occasione della gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio del 05 marzo 2022, valevole per il campionato Under 15 Provinciali, nonostante tale calciatore non comparisse nella distinta gara, poiché non appartenente alla categoria Under 15 ed ,invece, schierato durante la gara al posto del calciatore sig. Mario Karol Iaccino indicato in distinta con il numero 19 ma non presente;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. New Team San Marco Argentano –A.S.

Mangone Calcio, disputata in data 05 marzo 2022 e valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro, della squadra schierata dalla società A.S.D. New Team San Marco Argentano nella quale è indicato con il numero 19 il nominativo del calciatore Iaccino Mario Karol, attestando in tal modo in maniera non veridica la presenza dello stesso nonostante al suo posto sia stato fatto giocare Giovanni Giglio, il quale non poteva prendere parte alla gara poiché non appartenente alla categoria Under 15 essendo nato il 28.2.2006;

- **Giovanni Giglio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano,

a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio disputata in data 05 marzo 2022 e valevole per il campionato Under 15 Provinciali, preso parte al gioco pur non potendo disputare l'incontro in quanto non appartenente alla categoria Under 15, essendo nato il 28.02.2006, e pur non essendo inserito nella distinta di gara; il calciatore, in particolare, ha giocato la gara nelle fila della società schierata dalla A.S.D. New Team San Marco Argentano al posto di Mario Karol Iaccino, indicato in distinta con il numero 19;

b) della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 09.05.2022 e del 22.05.2022, all'audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

- **Salvatore Grosso**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano,

a) della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 09.05.2022 e del 22.05.2022, all'audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

- **Iaccino Mario Karol**, calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano, della violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, sebbene ritualmente convocato per le date del 09.05.2022 e del 22.05.2022, all'audizione fissata dal Collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente, omettendo di giustificare la propria assenza;

- la società **A.S.D. New Team San Marco Argentano** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere da Gerardo Sollazzo, Giovanni Giglio, Salvatore Grosso e Iaccino Mario Karol, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.660 pfi 21-22, avente ad oggetto: *“Condotta della A.S.D. New Team San Marco Argentano che ha schierato un proprio tesserato, presumibilmente il calciatore Giovanni Giglio, in posizione irregolare in quanto non appartenente alla categoria Under 15 e non corrispondente al nominativo presente in distinta con la maglia n.19 da questi indossata, nella gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio del 5.03.2022 (Giovanissimi Under 15 Prov.)”;*

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta nel procedimento in oggetto sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) segnalazione del 21 marzo 2022 della Delegazione Provinciale L.N.D. di Cosenza a seguito di ricorso della società A.S. Mangone Calcio in merito alla gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio;
- 2) referto arbitrale e distinte di gara dell'incontro A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio disputato il 05 marzo 2022 e valido per il campionato Under 15 Provinciali;
- 3) foglio di censimento della società A.S. Mangone Calcio per la Stagione Sportiva 2021 - 2022;
- 4) foglio censimento della società A.S.D. New Team San Marco Argentano per la stagione sportiva 2021 - 2022;
- 5) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Giovanni Giglio;
- 6) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Mario Karol Iaccino;
- 7) estratto storico di tesseramento del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Grosso;
- 8) verbale di audizione del 24.05.2022 del sig. Sollazzo Gerardo, presidente della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- 9) verbale di audizione del 24.05.2022 del sig. Sollazzo Gianluca, calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- 10) verbali di mancata presentazione per l'audizione fissata nei giorni 09.05.2022 e 25.05.2022 del sig. Salvatore Grosso, allenatore della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- 11) verbali di mancata presentazione per l'audizione fissata nei giorni 09.05.2022 e 25.05.2022 del sig. Giovanni Giglio, tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

12) verbali di mancata presentazione per l'audizione fissata nei giorni 09.05.2022 e 25.05.2022 del sig. Mario Karol Iaccino, tesserato per la Società A.S.D. New Team San Marco Argentano;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati è emerso quanto segue:

Con nota del 21 marzo 2022 la delegazione provinciale della L.N.D. di Cosenza, a seguito del reclamo della società A.S. Mangone Calcio, ha segnalato la posizione irregolare del calciatore Giovanni Giglio, schierato durante la gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio del 05 marzo 2022 valida per il campionato Under 15 Provinciali.

Tale calciatore, in particolare, pur non comparso in distinta poiché non appartenente alla categoria Under 15, ha preso parte alla gara al posto del calciatore sig. Iaccino Mario Karol, indicato in distinta con il numero 19.

Dall'attività inquirente svolta e dagli atti acquisiti al procedimento, poi, i fatti oggetto della segnalazione risultano documentalmente provati.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Avv. Maurizio Gentile;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

H A D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

- **Gerardo Sollazzo**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- **Giovanni Giglio**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- **Salvatore Grosso**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- **Iaccino Mario Karol**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano;
- la società **A.S.D. New Team San Marco Argentano**.

Nella riunione del 22 settembre 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento, e formulato per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Gerardo Sollazzo l'inibizione di mesi sei (6);
- per Giovanni Giglio la squalifica per gare sei (6);
- per Salvatore Grosso l'inibizione per mesi quattro (4);
- per Iaccino Mario Karol la squalifica per gare tre (3);
- per la società A.S.D. New Team San Marco Argentano la penalizzazione di punti uno (1) e l'ammenda di euro seicento (€ 600).

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti siano provati dalle risultanze istruttorie acquisite e prodotte dalla Procura Federale. La partecipazione alla gara del calciatore Giovanni Giglio appare confermata in particolare dall'ammissione del Presidente Gerardo Sollazzo che durante l'audizione del 24.05.2022 davanti al Collaboratore della Procura Federale ha dichiarato di essere stato presente alla gara A.S.D. New Team San Marco Argentano – A.S. Mangone Calcio disputata in data 05 marzo 2022, valevole per il campionato Under 15 Provinciali, e di confermare che alla stessa aveva preso parte, pur non avendone diritto, il calciatore Giovanni Giglio al posto di Mario Karol Iaccino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- a Gerardo Sollazzo l'inibizione di mesi sei (6);
- a Giovanni Giglio la squalifica per gare sei (6);
- a Salvatore Grosso l'inibizione per mesi quattro (4);
- a Iaccino Mario Karol la squalifica per gare tre (3);
- alla società A.S.D. New Team San Marco Argentano la penalizzazione di punti uno (1) e l'ammenda di euro seicento (€ 600).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 10 (S.S. 2022/2023) a carico di:

- **Lo Giudice Nicolas Jesus, calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. Nicotera, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; la società A.S.D. Nicotera;**
per rispondere:

- **Lo Giudice Nicolas Jesus,**

della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 18.03.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Nicotera, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

- **la società A.S.D. Nicotera** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Lo Giudice Nicolas Jesus, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Deferimento **Procura Federale** Prot. 4930/703pfi21-22/PM/rn del 31 agosto 2022

IL DEFERIMENTO

IL Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 703pfi21-22, avente ad oggetto: *"Condotta del calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice, che all'atto della richiesta di tesseramento per la A.S.D. Nicotera, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione argentina"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento:

Vista la Comunicazione di Conclusione delle indagini del 20.7.2022, ritualmente notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) dichiarazione sottoscritta dal calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice datata 18.03.2022, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- 2) modulo di richiesta di tesseramento del calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice, datato 18.03.2022 ed inviato dalla società A.S.D. Nicotera;
- 3) approvazione del tesseramento del calciatore Jesus Nicolas Lo Giudice del 28.03.2022 da parte dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.;
- 4) comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione Argentina alla F.I.G.C. in data 04.04.2022, dalla quale emerge che il calciatore sopra citato è già stato tesserato per la società Club Sportivo Italiano alla medesima affiliata;

H A D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

- **Lo giudice Nicolas Jesus**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Nicotera;
- la società **A.S.D. Nicotera**.

Nella riunione del 22 settembre 2022 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1) per Lo Giudice Nicolas Jesus, giornate quattro (4) di squalifica;
- 2) per la società A.S.D. Nicotera l'ammenda di euro cinquecento (€ 500,00).

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- 3) al Sig. Lo Giudice Nicolas Jesus, quattro giornate di squalifica;
- 4) alla società A.S.D. Nicotera l'ammenda di euro cinquecento (€ 500,00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi